

COMMISSIONE X

TRASPORTI — POSTE E TELECOMUNICAZIONI
MARINA MERCANTILE

LI.

SEDUTA DI VENERDÌ 21 APRILE 1961

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MATTARELLA

INDICE

	PAG.	PAG.
Disegno e proposte di legge (<i>Seguito della discussione e rinvio</i>):		
Integrazioni e modificazioni alla legge 27 febbraio 1958, n. 119. (2373);		
FABBRI ed altri: Sistemazione di alcune situazioni del personale della carriera esecutiva dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni. (<i>Urgenza</i>). (1083);		
FABBRI ed altri: Sistemazione di alcune particolari situazioni del personale anziano dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni. (<i>Urgenza</i>). (1084);		
CECCHERINI ed altri: Provvedimenti in favore dei dipendenti dell'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni assunti con contratto a termine. (1188);		
CECCHERINI ed altri: Orario di servizio per il personale impiegatizio dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni addetto, in via continuativa, al servizio di trasmissione dei telegrammi e radiotelegrammi ed al servizio di movimento in treno o piro-scafo (ambulanti e messaggeri) (1205);		
AMICONI ed altri: Passaggio alla carriera dei direttori ed ispettori di ragioneria degli impiegati promossi alla qualifica di « segretari » a norma dell'articolo 87 della legge 27 febbraio 1958, n. 119. (<i>Urgenza</i>). (1227);		
		BALDELLI e FRANZO: Modifica all'articolo 73 della legge 27 febbraio 1958, n. 119. (1266)
		CECCHERINI ed altri: Istituzione del ruolo aperto per l'accesso alle qualifiche di consigliere di prima classe (carriera direttiva); segretario, perito, geometra (carriera di concetto); ufficiali di prima classe (carriera esecutiva) e agente di seconda classe (carriera ausiliaria) dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni. (1427);
		ARMATO: Norme in favore del personale appartenente ai ruoli della carriera esecutiva del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni. (1824);
		ARMATO ed altri: Provvidenze in favore del personale della carriera esecutiva ed ausiliaria dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni assunto in servizio fuori ruolo nel periodo tra il 24 marzo 1939 e il 30 aprile 1948. (1825) 610
		PRESIDENTE 610, 611, 614, 617
		ARMATO 611
		FRANCAVILLA 611
		PUCCI ANSELMO 614
		GASPARI, <i>Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni</i> 614, 617
		La seduta comincia alle 10.
		SAMMARTINO, <i>Segretario</i> , legge il processo verbale della seduta precedente. (<i>È approvato</i>).

Seguito della discussione del disegno di legge:

Integrazioni e modificazioni alla legge 27 febbraio 1958, n. 119 (2373); e delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Fabbri ed altri: Sistemazione di alcune situazioni del personale della carriera esecutiva dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni (1083); Fabbri ed altri: Sistemazione di alcune particolari situazioni del personale anziano dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni (1084); Ceccherini ed altri: Provvedimenti in favore dei dipendenti dell'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni assunti con contratto a termine (1188); Ceccherini ed altri: Orario di servizio per il personale impiegatizio dell'Amministrazione delle Poste e Telecomunicazioni addetto, in via continuativa, al servizio di trasmissione dei telegrammi e radiotelegrammi ed al servizio di movimento in treno o piroscavo (Ambulanti e Messaggeri) (1205); Amiconi ed altri: Passaggio alla carriera dei direttori ed ispettori di ragioneria degli impiegati promossi alla qualifica di « segretari » a norma dell'articolo 87 della legge 27 febbraio 1958, n. 119 (1227); Baldelli e Franzo: Modifica dell'articolo 73 della legge 27 febbraio 1958, n. 119 (1266); Ceccherini ed altri: Istituzione del ruolo aperto per l'accesso alle qualifiche di consigliere di prima classe (carriera direttiva); Segretario, Perito, Geometra (carriera di concetto); Ufficiali di prima classe (carriera esecutiva) e agente di seconda classe (carriera ausiliaria) dell'amministrazione autonoma delle poste e telecomunicazioni (1427); Armato: Norme in favore del personale appartenente ai ruoli della carriera esecutiva del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni (1824); Armato ed altri: Provvidenze a favore del personale della carriera esecutiva ed ausiliaria dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni assunto in servizio fuori ruolo nel periodo tra il 24 marzo 1939 e il 30 aprile 1948 (1825).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Integrazioni e modificazioni alla legge 27 febbraio 1958, n. 119 » e delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Fabbri, Bogoni e Francavilla: « Sistemazione di alcune situa-

zioni del personale della carriera esecutiva dell'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni »; dei deputati Fabbri, Bogoni e Francavilla: « Sistemazione di alcune particolari situazioni del personale anziano della Amministrazione delle poste e telecomunicazioni »; dei deputati Ceccherini, Preti e Romita: « Provvedimenti in favore dei dipendenti dell'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni assunti con contratto a termine »; dei deputati Ceccherini, Preti e Romita: « Orario di servizio per il personale impiegatizio dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni addetto - in via continuativa - al servizio di trasmissione dei telegrammi e radiotelegrammi ed al servizio di movimento in treno o piroscavo (ambulanti e messaggeri) »; dei deputati Amigoni, Fabbri e Francavilla: « Passaggio alla carriera dei direttori ed ispettori di ragioneria degli impiegati promossi alla qualifica di « segretario » a norma dell'articolo 87 della legge 27 febbraio 1958, n. 119 »; dei deputati Baldelli e Franzo: « Modifica all'articolo 73 della legge 27 febbraio 1958, n. 119 »; dei deputati Ceccherini, Vizzini e Romita: « Istituzione del ruolo aperto per l'accesso alle qualifiche di consigliere di prima classe (carriera direttiva) segretario, perito, geometra (carriera di concetto); ufficiali di prima classe (carriera esecutiva) e agente di seconda classe (carriera ausiliaria) dell'Amministrazione autonoma delle poste e telecomunicazioni »; del deputato Armato: « Norme in favore del personale appartenente ai ruoli della carriera esecutiva del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni »; dei deputati Armato, Canestrari, Scalia Vito, Marotta Vincenzo: « Provvidenze a favore del personale della carriera esecutiva ed ausiliaria dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni assunto in servizio fuori ruolo nel periodo tra il 24 marzo e il 30 aprile 1948 ».

Onorevoli colleghi, passiamo all'esame dell'articolo 17, con l'intesa che rimane rinviato l'esame dell'emendamento governativo aggiuntivo di un ultimo comma dell'articolo 16 così formulato:

« Per l'esame delle materie relative alla difesa ed alla sicurezza dello Stato il parere del Consiglio è sostituito da quello di apposita Commissione nominata nell'ambito del Consiglio stesso e composta dai membri di cui alle lettere a), b), c), d), f), g) ed h) dell'articolo 22 della legge 27 febbraio 1958, n. 119 ».

Infatti ricordo che la Commissione ha concordato di procedere all'esame e all'approva-

zione di quegli articoli sui quali non vi sono contestazioni.

Pongo in discussione l'articolo 17 del disegno di legge:

(Consiglio centrale di disciplina).

« Il Consiglio centrale di disciplina dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni è presieduto da un direttore centrale.

Salvo quanto previsto dal precedente comma, per il Consiglio centrale di disciplina si applicano le disposizioni di cui agli articoli 148 e 149 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 ».

ARMATO. Dichiaro di ritirare l'emendamento da me presentato:

« Dopo il primo comma aggiungere il seguente:

« I rappresentanti del personale componenti le Commissioni paritetiche provinciali e quelli componenti la Commissione paritetica centrale, partecipano, con voto consultivo rispettivamente alle sedute dei Consigli di disciplina provinciali e del Consiglio di disciplina centrale, in tutti i procedimenti disciplinari a carico del personale dipendente dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni ».

PRESIDENTE. L'altro emendamento è stato presentato dagli onorevoli Bogoni, Fabbrì, Francavilla, Calvaresi, Polano e Vidali, e dice:

« Sostituire l'articolo 17 con il seguente:

(Consiglio centrale di disciplina).

« Il consiglio centrale di disciplina della Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni è presieduto da un presidente di Corte d'appello ed è composto da tre impiegati con qualifica di ispettore generale e da rappresentanti del personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni. I rappresentanti del personale sono eletti a scrutinio diretto e segreto, con criteri di proporzionalità, secondo le norme del regolamento che sono approvate con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Salvo quanto previsto dai precedenti comma, per il consiglio centrale di disciplina si applicano le disposizioni di cui agli articoli 148 e 149 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 ».

Onorevole Francavilla, a nome dei colleghi firmatari dell'emendamento, può dirci se insiste nell'emendamento stesso.

FRANCAVILLA. Onorevole Presidente, a nome anche degli altri proponenti dichiaro di ritirare l'emendamento. Dichiaro parimenti di ritirare il seguente emendamento a firma anche degli onorevoli Bogoni, Calvaresi, Fabbrì e Concas:

« Aggiungere il seguente nuovo articolo:

ART. 21-ter.

« Il Consiglio provinciale di disciplina previsto dall'articolo 7 del regio decreto-legge 10 luglio 1925, n. 1424, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, e modificato dall'articolo 4 del regio decreto 5 gennaio 1928, n. 10, è presieduto da un presidente di tribunale ed è composto:

a) dal direttore provinciale;

b) dei capi dei due primi reparti della direzione;

c) di tre rappresentanti del personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

I rappresentanti del personale sono eletti a scrutinio diretto e segreto, con criteri di proporzionalità, secondo le norme del regolamento che sono approvate con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

I rappresentanti di cui alla lettera c) restano in carica per due anni e sono rieleggibili.

Salvo quanto previsto dai precedenti comma, per il consiglio provinciale di disciplina si applicano le disposizioni in vigore.

PRESIDENTE. Poiché non risultano presentati altri emendamenti, pongo in votazione l'articolo 17 nel testo originario:

ART. 17.

(Consiglio centrale di disciplina).

Il Consiglio centrale di disciplina della Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni è presieduto da un direttore centrale.

Salvo quanto previsto dal precedente comma, per il Consiglio centrale di disciplina si applicano le disposizioni di cui agli articoli 148 e 149 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

(È approvato).

III LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 21 APRILE 1961

Passiamo all'esame dell'articolo 18. Ne do lettura:

ART. 18.

(Rappresentanti del personale in seno alle Commissioni per gli uffici locali).

I membri effettivi e supplenti previsti dagli articoli 72, comma primo, lettera e), e 73, comma primo, lettera d) del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, ed appartenenti alle categorie di personale indicate negli articoli medesimi, sono eletti a scrutinio segreto e diretto secondo le norme del regolamento che sono approvate con decreto ministeriale.

I membri previsti dal presente articolo durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

All'articolo 18 l'onorevole Armato presenta un emendamento formale e cioè sostituire, al primo comma la parola: « approvate », con la parola: « stabilite ».

Gli onorevoli Francavilla, Bogoni, Calvaresi e Fabbri hanno presentato il seguente emendamento sostitutivo dell'intero articolo 18:

« Sostituire l'articolo 18 con il seguente:

(Rappresentanti del personale in seno alle Commissioni per gli uffici locali).

« La lettera e) dell'articolo 72 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, è così modificata:

« e) da due membri effettivi e due membri supplenti rappresentanti del personale eletti a scrutinio diretto e segreto dai dipendenti dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni che rivestono una delle qualifiche previste dal decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, modificato dalla legge 27 febbraio 1958, n. 120 ».

« La lettera d) dell'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, è così modificata:

« d) da due membri effettivi e due membri supplenti rappresentanti del personale, eletti a scrutinio diretto e segreto dai dipendenti dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni che rivestono una delle qualifiche previste dal decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, modificato dalla legge 27 febbraio 1958, n. 120 ».

Le norme relative alle elezioni sono emanate con decreto ministeriale.

I membri previsti dal presente articolo durano in carica tre anni e possono essere riconfermati ».

Lo pongo in votazione.

(Non è approvato).

Pongo in votazione l'emendamento formale dell'onorevole Armato.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 18 così emendato:

(Rappresentanti del personale in seno alle Commissioni per gli uffici locali).

« I membri effettivi e supplenti previsti dagli articoli 72, comma primo, lettera e), e 73, comma primo, lettera d) del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, ed appartenenti alle categorie di personale indicate negli articoli medesimi, sono eletti a scrutinio segreto e diretto secondo le norme del regolamento che sono stabilite con decreto ministeriale.

I membri previsti dal presente articolo durano in carica tre anni e possono essere riconfermati ».

(È approvato).

Pongo ora in votazione l'articolo 18-bis, presentato dagli onorevoli Francavilla, Calvaresi e Fabbri, di cui do prima lettura:

ART. 18-bis.

(Nomina dei rappresentanti del personale nel Consiglio di amministrazione dell'istituto postelegrafonici).

La lettera f) dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1953, n. 542, è modificata come segue:

« f) di quattro rappresentanti del personale di cui all'articolo 77, secondo comma del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, e quattro rappresentanti del personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, eletti a scrutinio diretto e segreto, con criteri di proporzionalità, secondo le norme stabilite dal regolamento da approvarsi con decreto ministeriale ».

(Non è approvato).

III LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 21 APRILE 1961

Passiamo ora all'articolo 19. Poiché non sono stati presentati emendamenti, lo pongo in votazione nel testo originario:

(Organi periferici dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni).

« Gli organi periferici dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni sono i seguenti:

a) direzioni provinciali dalle quali dipendono direttamente gli uffici principali, gli uffici locali, le agenzie, i recapiti, le ricevitorie ed i servizi di portalettere;

b) circoli delle costruzioni telegrafiche e telefoniche;

c) uffici lavori;

d) centri automezzi.

Alle modifiche concernenti la suddivisione in reparti delle direzioni provinciali nonché la sede e la circoscrizione dei circoli delle costruzioni si provvede con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, previo parere del Consiglio di amministrazione.

Alle direzioni provinciali sono preposti impiegati della carriera direttiva del ruolo amministrativo con qualifica di ispettore generale o di direttore di divisione, ai circoli delle costruzioni impiegati del ruolo delle telecomunicazioni della carriera medesima con qualifica di ispettore generale o di direttore di divisione.

L'ordinamento, le attribuzioni, la circoscrizione e la sede degli organi periferici di cui alle lettere c) e d) del primo comma saranno fissate con decreto ministeriale da emanarsi previo parere del Consiglio di amministrazione. Con le stesse modalità possono essere istituiti sottocentri alle dipendenze dei centri automezzi.

Le disposizioni dell'articolo 13 del regio decreto-legge 23 aprile 1925, n. 520, e successive integrazioni e modificazioni, sono abrogate».

(È approvato).

Rinvio ad altra seduta l'esame dell'articolo 20, riguardante le Commissioni paritetiche provinciali, sul quale la I Commissione (Affari costituzionali) ha espresso parere contrario. Per gli stessi motivi rinvio ad altra seduta l'esame degli articoli 20-bis e 21.

Passiamo all'esame dell'articolo 22. Ne do lettura:

(Riscatto di servizi).

« È ammesso a riscatto, secondo le norme vigenti in materia per gli impiegati civili dello Stato, il servizio reso anteriormente al

1° ottobre 1952, con le qualifiche di ricevitore, gerente, supplente, collettore e portalelettere effettivo o provvisorio, procaccia con obbligazione personale, addetto al recapito dei telegrammi e degli espressi nelle ricevitorie di maggiore importanza, con assicurazione all'Istituto nazionale della previdenza sociale.

È altresì ammesso a riscatto, con le suddette norme, il servizio reso dal 1° ottobre 1952 in poi con le qualifiche di ufficiale, ricevitore o portalelettere, supplente giornaliero, procaccia con obbligazione personale e di addetto al recapito dei telegrammi e degli espressi negli Uffici locali di maggiore importanza con assicurazione all'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Sono inoltre riscattabili i periodi di servizio reso, anteriormente alla nomina in ruolo organico, alle dipendenze delle ditte concessionarie del servizio di posta pneumatica e della Società Italo Radio, quelli resi in qualità di scortapioghi e quelli prestati negli uffici postali e telegrafici dell'ex Africa orientale italiana e nelle ricevitorie postali e telegrafiche della Libia e delle isole italiane dell'Egeo, nonché l'eventuale periodo di interruzione forzata dal servizio in detti uffici per eventi bellici.

Ai fini dell'applicazione della disposizione di cui al primo comma dell'articolo 19 della legge 27 febbraio 1958, n. 119, nei confronti del personale che, anteriormente alla data di passaggio alle Amministrazioni statali, abbia ottenuto l'iscrizione al Fondo istituito presso l'Istituto poste telegrafici, il servizio riscattato con le norme di cui alla legge 25 gennaio 1960, n. 4, si considera come prestato con iscrizione al Fondo stesso. È altresì da considerarsi come reso con iscrizione al predetto Fondo il servizio prestato, anteriormente al 1° luglio 1936, in qualità di ricevitore.

Il servizio reso con le qualifiche sopra elencate e con quelle previste dal secondo e terzo comma dell'articolo 19 della legge 27 febbraio 1958, n. 119 (direttore di ufficio locale e titolare di agenzia) è valutabile in pensione secondo le modalità fissate dal primo comma del suddetto articolo ed è ammesso a riscatto anche quando il passaggio del predetto personale nei ruoli organici delle Amministrazioni dello Stato non sia avvenuto senza soluzione di continuità.

Delle suddette norme potrà avvalersi anche il personale che, alla data di entrata in vigore delle norme stesse, sia cessato dal servizio. La stessa facoltà è concessa ai superstiti del personale medesimo.

III LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 21 APRILE 1961

Le modalità di esecuzione delle suddette norme sono determinate con apposito regolamento ».

Il rappresentante del Governo ha presentato il seguente emendamento sostitutivo dell'intero articolo:

ART. 22.

(Riscatto dei servizi).

È ammesso a riscatto, secondo le norme vigenti in materia per gli impiegati civili dello Stato, il servizio reso anteriormente al 1° ottobre 1952, con le qualifiche di ricevitore, gerente, supplente, collettore e portalettere effettivo o provvisorio, procaccia con obbligazione personale, addetto al recapito dei telegrammi e degli espressi nelle ricevitorie di maggiore importanza, con assicurazione all'Istituto nazionale della previdenza sociale.

È altresì ammesso a riscatto, con le suddette norme, il servizio reso dal 1° ottobre 1952 in poi con le qualifiche di ufficiale, ricevitore o portalettere, supplente giornaliero, procaccia con obbligazione personale e di addetto al recapito dei telegrammi e degli espressi negli uffici locali di maggiore importanza con assicurazione all'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Sono inoltre riscattabili i periodi di servizio reso, anteriormente alla nomina in ruolo organico, alle dipendenze delle ditte concessionarie del servizio di posta pneumatica e della Società Italo Radio, quelli resi in qualità di scortapièghi e quelli prestati negli uffici postali e telegrafici dell'ex Africa orientale italiana e nelle ricevitorie postali e telegrafiche della Libia e delle isole italiane dell'Egeo, nonché l'eventuale periodo di interruzione forzata dal servizio in detti uffici per eventi bellici.

Ai fini dell'applicazione della disposizione di cui al primo comma dell'articolo 19 della legge 27 febbraio 1958, n. 119, nei confronti del personale che, anteriormente alla data di passaggio alle Amministrazioni statali, abbia ottenuto l'iscrizione al Fondo istituito presso l'Istituto postelegrafonici, il servizio riscattato con le norme di cui alla legge 25 gennaio 1960, n. 4, si considera come prestato con iscrizione al Fondo stesso. È altresì da considerarsi come reso con iscrizione al predetto Fondo il servizio prestato, anteriormente al 1° luglio 1936, in qualità di ricevitore.

Il servizio reso con le qualifiche sopra elencate e con quelle previste dal secondo e

terzo comma dell'articolo 19 della legge 27 febbraio 1958, n. 119 (direttore di ufficio locale e titolare di agenzia) è valutabile in pensione secondo le modalità fissate dal primo comma del suddetto articolo ed è ammesso a riscatto anche quando il passaggio del predetto personale nei ruoli organici delle Amministrazioni dello Stato non sia avvenuto senza soluzione di continuità.

Delle suddette norme potrà avvalersi anche il personale che, alla data di entrata in vigore delle norme stesse, sia già cessato dal servizio. La stessa facoltà è concessa ai superstiti del personale medesimo.

Le modalità di esecuzione delle suddette norme sono determinate con apposito regolamento.

Il personale di cui al primo comma dell'articolo 2 della legge 25 gennaio 1960, n. 4, può ottenere, con le modalità di cui allo stesso articolo, il riscatto del periodo di servizio non di ruolo previsto dall'articolo 9 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, e successive modificazioni nonché di quello prestato in qualità di impiegato o agente ausiliario, a contratto a termine ».

PUCCI ANSELMO. Onorevoli colleghi, quando si parla di dipendenti delle poste non si intendono compresi nei provvedimenti i dipendenti dalle agenzie di recapito. A nome di questa categoria chiedo che essa venga inclusa nei benefici del disegno di legge in esame segnatamente all'articolo 22, al terzo comma.

GASPARI, *Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni*. Onorevole Pucci, non possiamo includere detta categoria in una legge che si riferisce ai dipendenti dello Stato. I dipendenti dalle agenzie di recapito non sono dipendenti dello Stato.

D'altra parte, l'emendamento proposto dal Governo al terzo comma dice che le provvidenze contenute nell'articolo 86 delle norme che riguardano il collocamento a riposo dei dipendenti dello Stato, sono estese al personale delle poste e telecomunicazioni.

PRESIDENTE. L'onorevole Canestrari presenta un emendamento al terzo comma dell'articolo 22, che estende i benefici della legge ai dipendenti che hanno prestato servizio oltreché negli uffici telegrafici dell'ex Africa orientale, della Libia e delle isole italiane dell'Egeo, anche a quelli degli uffici telegrafici di Albania.

Avverto che la votazione dell'articolo 22 è subordinata al parere che su di esso esprimerà la Commissione Bilancio.

III LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 21 APRILE 1961

Pongo in votazione il primo e secondo comma dell'articolo 22 nel nuovo testo presentato dal Governo:

« È ammesso a riscatto, secondo le norme vigenti in materia per gli impiegati civili dello Stato, il servizio reso anteriormente al 1° ottobre 1952, con le qualifiche di ricevitore, gerente, supplente, collettore e portalettere effettivo o provvisorio, procaccia con obbligazione personale, addetto al recapito dei telegrammi e degli espressi nelle ricevitorie di maggiore importanza, con assicurazione all'Istituto nazionale della previdenza sociale.

È altresì ammesso a riscatto, con le suddette norme, il servizio reso dal 1° ottobre 1952 in poi con le qualifiche di ufficiale, ricevitore o portalettere, supplente giornaliero, procaccia con obbligazione personale e di addetto al recapito dei telegrammi e degli espressi negli uffici locali di maggiore importanza con assicurazione all'Istituto nazionale della previdenza sociale ».

(Sono approvati).

Pongo in votazione l'emendamento dell'onorevole Canestrari:

« Aggiungere le parole: dell'Albania, dopo l'espressione: e delle isole italiane dell'Egeo ».

(È approvato).

Pongo in votazione il terzo comma dell'emendamento governativo comprensivo dell'emendamento testé approvato:

« Sono inoltre riscattabili i periodi di servizio reso, anteriormente alla nomina in ruolo organico, alle dipendenze delle ditte concessionarie del servizio di posta pneumatica e della Società Italo Radio, quelli resi in qualità di scortapioghi e quelli prestati negli uffici postali e telegrafici dell'ex Africa orientale italiana e nelle ricevitorie postali e telegrafiche della Libia, delle isole dell'Egeo e dell'Albania, nonché l'eventuale periodo di interruzione forzata dal servizio in detti uffici per eventi bellici ».

(È approvato).

Pongo in votazione la restante parte dell'articolo 22, sempre nel testo sostitutivo presentato dal Governo, successivamente modificato:

« Ai fini dell'applicazione della disposizione di cui al primo comma dell'articolo 19 della legge 27 febbraio 1958, n. 119, nei con-

fronti del personale che, anteriormente alla data di passaggio alle Amministrazioni statali, abbia ottenuto l'iscrizione al Fondo istituito presso l'Istituto postelegrafonici, il servizio riscattato con le norme di cui alla legge 25 gennaio 1960, n. 4, si considera come prestato con iscrizione al Fondo stesso. È altresì da considerarsi come reso con iscrizione al predetto Fondo il servizio prestato, anteriormente al 1° luglio 1936, in qualità di ricevitore.

Il servizio reso con le qualifiche sopra elencate e con quelle previste dal secondo e terzo comma dell'articolo 19 della legge 27 febbraio 1958, n. 119 (direttore di ufficio locale e titolare di agenzia) è valutabile in pensione secondo le modalità fissate dal primo comma del suddetto articolo ed è ammesso a riscatto anche quando il passaggio del predetto personale nei ruoli organici delle Amministrazioni dello Stato non sia avvenuto senza soluzione di continuità.

Le modalità di esecuzione delle suddette norme sono determinate con apposito regolamento.

Il personale di cui al primo comma dell'articolo 2 della legge 25 gennaio 1960, n. 4, può ottenere, con le modalità di cui allo stesso articolo, il riscatto del periodo di servizio non di ruolo previsto dall'articolo 9 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, e successive modificazioni nonché di quello prestato in qualità di impiegato o agente ausiliario, a contratto a termine.

Delle suddette norme nonché di quelle dell'articolo 86 della legge 27 febbraio 1958, n. 119, potrà avvalersi anche il personale che, alla data di entrata in vigore delle norme stesse, sia già cessato dal servizio. La stessa facoltà è concessa ai superstiti del personale medesimo ».

Pongo in votazione l'articolo 22 nella sua nuova formulazione, comprensivo dei due emendamenti testé approvati:

ART. 22.

(Riscatto dei servizi).

È ammesso a riscatto, secondo le norme vigenti in materia per gli impiegati civili dello Stato, il servizio reso anteriormente al 1° ottobre 1952, con le qualifiche di ricevitore, gerente, supplente, collettore e portalettere effettivo o provvisorio, procaccia con obbligazione personale, addetto al recapito dei telegrammi e degli espressi nelle ricevitorie di maggiore importanza, con assicurazione all'Istituto nazionale della previdenza sociale.

È altresì ammesso a riscatto, con le suddette norme, il servizio reso dal 1° ottobre 1952 in poi con le qualifiche di ufficiale, ricevitore o portalettere, supplente giornaliero, procaccia con obbligazione personale e di addetto al recapito dei telegrammi e degli espressi negli uffici locali di maggiore importanza con assicurazione all'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Sono inoltre riscattabili i periodi di servizio reso, anteriormente alla nomina in ruolo organico, alle dipendenze delle ditte concessionarie del servizio di posta pneumatica e della Società Italo Radio, quelli resi in qualità di scortapioghi e quelli prestati negli uffici postali e telegrafici dell'ex Africa orientale italiana e nelle ricevitorie postali e telegrafiche della Libia e delle isole italiane dell'Egeo, dell'Albania, nonché l'eventuale periodo di interruzione forzata dal servizio in detti uffici per eventi bellici.

Ai fini dell'applicazione della disposizione di cui al primo comma dell'articolo 19 della legge 27 febbraio 1958, n. 119, nei confronti del personale che, anteriormente alla data di passaggio alle Amministrazioni statali, abbia ottenuto l'iscrizione al Fondo istituito presso l'Istituto postelegrafonici, il servizio riscattato con le norme di cui alla legge 25 gennaio 1960, n. 4, si considera come prestato con iscrizione al Fondo stesso. È altresì da considerarsi come reso con iscrizione al predetto Fondo il servizio prestato, anteriormente al 1° luglio 1936, in qualità di ricevitore.

Il servizio reso con le qualifiche sopra elencate e con quelle previste dal secondo e terzo comma dell'articolo 19 della legge 27 febbraio 1958, n. 119 (direttore di ufficio locale e titolare di agenzia) è valutabile in pensione secondo le modalità fissate dal primo comma del suddetto articolo ed è ammesso a riscatto anche quando il passaggio del predetto personale nei ruoli organici delle Amministrazioni dello Stato non sia avvenuto senza soluzione di continuità.

Le modalità di esecuzione delle suddette norme sono determinate con apposito regolamento.

Il personale di cui al primo comma dell'articolo 2 della legge 25 gennaio 1960, n. 4, può ottenere, con le modalità di cui allo stesso articolo, il riscatto del periodo di servizio non di ruolo previsto dall'articolo 9 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, e successive modificazioni nonché di quello prestato in qualità di impiegato o agente ausiliario, a contratto a termine.

Delle suddette norme nonché di quelle dell'articolo 86 della legge 27 febbraio 1958, n. 119, potrà avvalersi anche il personale che, alla data di entrata in vigore delle norme stesse, sia già cessato dal servizio. La stessa facoltà è concessa ai superstiti del personale medesimo.

(È approvato).

Rinvio ad altra seduta l'esame dell'articolo 23 per dar modo agli organi competenti del Ministero delle poste e telecomunicazioni di coordinare tale disposizione con quelle relative alle competenze accessorie del personale postelegrafonico, recentemente approvate dal Senato.

Pongo in discussione l'articolo 24 del disegno di legge:

CAPO II.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

ART. 24.

I capi servizio principali assumono la qualifica di direttore centrale conservando, a tutti gli effetti, il trattamento economico in godimento e le anzianità acquisite ».

Dichiaro decaduti, per assenza del presentatore, i due seguenti emendamenti presentati dall'onorevole Pitzalis:

« *Aggiungere il seguente nuovo articolo:*

ART. 2-bis.

(Funzione e nomina dei direttori centrali).

I direttori centrali di prima classe esercitano le funzioni di cui all'articolo 26 della legge 27 febbraio 1958, n. 119, e sono nominati con le modalità fissate nello stesso articolo 26.

I direttori centrali coadiuvano i direttori centrali di prima classe nell'espletamento delle funzioni sopraindicate e provvedono nella materia ad essi delegata.

La nomina dei direttori centrali amministrativi avviene con decreto del Ministro delle poste e telecomunicazioni su deliberazione del Consiglio d'amministrazione, tra gli ispettori generali della carriera direttiva del personale amministrativo.

I direttori centrali tecnici sono nominati con le modalità stabilite nel precedente comma; fra gli ispettori generali di cui alle tabelle C, D, E. dell'allegato 1 della presente legge.

III LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 21 APRILE 1961

« Sopprimere il quarto comma dell'articolo 15 ».

GASPARI, *Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni*. Desidero chiarire ad illustrazione dell'articolo 24 che si tratta semplicemente di un cambiamento di dizione. Infatti i servizi centrali sono stati trasformati in direzioni centrali e, di conseguenza, i funzionari ad essi proposti vengono ad assumere automaticamente la qualifica di direttori centrali. Con ciò, nulla viene mutato né nel trattamento economico né nelle mansioni attuali.

PRESIDENTE. Non essendovi altre osservazioni, pongo in votazione l'articolo 24, di cui ho dato dianzi lettura.

(È approvato).

L'onorevole Armato ha comunicato di ritirare il proprio seguente emendamento:

« Aggiungere il seguente nuovo articolo:

ART. 31-bis.

Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il personale della carriera direttiva distaccato presso il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, in applicazione dell'articolo 14 della legge 23 aprile 1953, n. 430, a domanda è inquadrato nella qualifica corrispondente di cui alla tabella *D* allegata alla presente legge, conservando a tutti gli effetti l'anzianità di qualifica e di grado di equiparazione posseduta.

Gli inquadramenti di cui al comma precedente sono disposti in soprannumero; ugualmente in soprannumero si possono conferire le promozioni alla qualifica superiore per gli impiegati che abbiano maturato la prescritta anzianità.

Così pure gli onorevoli Bogoni e Concas hanno dichiarato di ritirare l'emendamento seguente:

« Aggiungere il seguente nuovo articolo:

ART. 39-bis.

L'articolo 61 della legge 27 febbraio 1958, n. 119, è sostituito dal seguente:

ART. 61. (Inquadramento del personale direttivo proveniente dall'ex Ministero dell'Africa italiana). — « Nella prima attuazione del ruolo organico della carriera direttiva del personale delle costruzioni e degli impianti

tecnologici di cui alla tabella *D* dell'allegato 1 alla presente legge, il personale a contratto tipo, proveniente dall'ex Ministero dell'Africa italiana e in servizio da almeno tre anni presso il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, in relazione alle mansioni svolte nell'ultimo biennio ed in possesso dei requisiti richiesti di appartenenza al ruolo predetto può, a domanda, essere inquadrato nella qualifica corrispondente al grado di equiparazione posseduto, conservando, anche ai fini della carriera, l'anzianità nel grado di equiparazione posseduta. Il personale di ruolo, proveniente dall'ex Ministero dell'Africa italiana e già inquadrato nel ruolo organico della carriera direttiva suddetta ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1954, n. 1496, viene promosso in soprannumero alla qualifica spettantegli in ragione delle promozioni non conseguite, per mancanza di posti nel grado superiore, prima dell'inquadramento nei ruoli dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni. La data di decorrenza delle promozioni, è ai soli effetti giuridici, quella degli scrutini cui si riferiscono.

Gli onorevoli Amadei, Armato, Canestrari, Frunzio, Isgrò, Lombardi Ruggero e Zanibelli hanno proposto il seguente articolo 21-bis:

(*Pensionabilità di trattamento economico*).

« La disposizione di cui all'articolo 4 della legge 29 aprile 1950, n. 229, si interpreta nel senso che il trattamento economico dei funzionari ivi previsti, collocati a riposo durante il godimento del trattamento stesso, deve essere integralmente sottoposto alla ritenuta in conto entrata Tesoro per farsi luogo al corrispondente trattamento di quiescenza ».

GASPARI, *Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni*. Di questo trattamento verrebbero a beneficiare 9 capi servizio che sono stati collocati a riposo. Il Ministero delle poste si era espresso in favore di quest'articolo aggiuntivo, ma poi è intervenuta l'opposizione del Ministero per la riforma della pubblica amministrazione. Comunque, mi rimetto alla Commissione.

PRESIDENTE. Se la Commissione è d'accordo, possiamo procedere alla votazione di massima, subordinandone l'eventuale approvazione ai pareri delle Commissioni I e V, alle quali sarà subito trasmesso l'emendamento.

(Così rimane stabilito).

Pongo, allora, in votazione l'articolo 24-bis del quale ho già dato lettura.

(È approvato).

Poiché l'onorevole Pitzalis non è presente, si intende che abbia rinunciato all'articolo 24-decies da lui proposto:

(Situazioni particolari).

« Entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge sarà tenuto uno scrutinio per la promozione a consigliere di prima classe del ruolo della carriera direttiva del personale amministrativo.

A tale scrutinio sono ammessi gli impiegati che alla data anzidetta rivestano la qualifica di consigliere di seconda classe, sempreché non si trovino nelle condizioni previste dagli articoli 93 e 205 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Le promozioni di cui al presente comma e quelle conferite ai consiglieri di seconda classe con effetto dal 15 ottobre 1960, sono riportate, ai soli fini giuridici, alla data di decorrenza delle promozioni a consigliere di prima classe degli idonei del concorso di accesso nella carriera direttiva del personale amministrativo, banditi con decreto ministeriale 27 dicembre 1954, n. 204 ».

Do lettura dell'articolo 24-bis proposto dal Governo:

(Conferimento di posti nella carriera direttiva).

« Agli idonei del concorso bandito con decreto ministeriale 3 novembre 1960 possono essere conferiti i posti disponibili, alla data di entrata in vigore della presente legge, nella qualifica iniziale della carriera direttiva del personale tecnico delle costruzioni e degli impianti tecnologici ».

Poiché non vi sono osservazioni, lo pongo in votazione.

(È approvato).

È rinviata ad altra seduta la discussione degli articoli 24-ter, 24-ter-A, 24-ter-B, 24-ter-C, 24-ter-D, 24-ter-E, 24-ter-F, 24-quater, sui quali la I Commissione (Affari costituzionali) ha espresso parere contrario.

Do lettura dell'articolo 25:

(Ammissione agli scrutini per la promozione alla qualifica di direttore principale di ragioneria).

« L'ultimo comma dell'articolo 64 della legge 27 febbraio 1958, n. 119, è abrogato.

Le disposizioni di cui all'articolo 66 della legge 27 febbraio 1958, n. 119, si applicano anche nei confronti degli impiegati con qualifica di primo segretario in possesso dei requisiti di cui al primo comma dell'articolo stesso. In caso di promozione alla qualifica di direttore principale e di ragioneria gli interessati conservano lo stipendio di cui sono provvisti ».

Poiché non vi sono osservazioni, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Poiché l'onorevole Pitzalis è assente, si intende decaduto il suo emendamento del seguente tenore:

« Aggiungere il seguente nuovo articolo:

(Promozione alla qualifica di consigliere di prima classe e di segretario o equiparato).

« Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e per una sola volta le promozioni alla qualifica di consigliere di prima classe e di segretario o equiparato sono conferite ai sensi delle disposizioni di cui alla parte quinta, titolo secondo, capo I, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Ai fini della determinazione dei posti complessivamente vacanti nella qualifica di consigliere di prima classe o equiparata e di quelli complessivamente vacanti nella qualifica di segretario o equiparata si ha al riguardo rispettivamente: alla dotazione organica prevista dalle tabelle B, C, D ed E di cui all'allegato 1 della legge 27 febbraio 1958, n. 119, ed al numero degli impiegati che alla data di entrata in vigore della legge 19 ottobre 1959, n. 928, rivestivano la qualifica di consigliere di prima classe ed equiparata, alla dotazione organica prevista dalle tabelle G, H e I di cui al medesimo allegato 1 della legge n. 119, ed al numero degli impiegati che alla data di entrata in vigore della presente legge rivestono la qualifica di segretario o equiparato.

Ai concorsi previsti dai precedenti commi possono partecipare, ai soli fini dell'attribuzione dei benefici di cui agli articoli 366 e 368 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, anche gli impiegati che alla data di pubblicazione del bando rivestono la qualifica di consigliere di prima classe e di segretario o equiparato purché in

III LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 21 APRILE 1961.

possesso dell'anzianità di carriera richiesta, da valutarsi in base alle norme del presente articolo ed a quelle da esse richiamate. Gli impiegati medesimi, se promossi in seguito ad esame di merito distinto o esame speciale, conservano il posto di ruolo che occupano nonché lo stipendio di cui sono provvisti.

I concorsi per merito distinto e per esame speciale si intendono espletati alla stessa data di pubblicazione dei relativi bandi ».

Rinvio ad altra seduta l'esame dell'articolo 25-*bis*, sul quale la I Commissione (Affari

costituzionali) ha espresso parere contrario e dell'articolo 25-*ter*.

Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle 11,30.

**IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO**

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI